

SEDUTE DELLE COMMISSIONI

ISTRUZIONE (6ª)

VENERDÌ 27 GENNAIO 1967

Presidenza del Presidente
RUSSO

Intervengono il Ministro della pubblica istruzione Gui e il Sottosegretario di Stato allo stesso Dicastero Romita.

La seduta ha inizio alle ore 9,45.

IN SEDE DELIBERANTE

« Istituzione di nuove cattedre universitarie, di nuovi posti di assistenti universitari, nonché nuova disciplina agli incarichi di insegnamento universitario e degli assistenti volontari » (1951), approvato dalla Camera dei deputati.
(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione dell'articolo 1.

Il senatore Cassano ritira il proprio emendamento alla seconda parte del secondo comma, riservandosi di presentare un ordine del giorno sul problema del raddoppiamento delle cattedre di ruolo relative ad insegnamenti clinici e sulla disciplina dell'assegnazione dei letti per le cliniche generali, di cui al regio decreto 24 maggio 1925, n. 1144.

Quindi il ministro Gui conferma l'impegno, già assunto davanti all' VIII Commis-

sione della Camera, di presentare, previo adeguato studio dell'argomento, un disegno di legge che detti precise regole sul raddoppiamento delle cattedre; aggiunge che, in ogni caso, il Ministro ha già la possibilità di raddoppiare, a richiesta delle facoltà interessate, le cattedre con un numero di studenti anche inferiore a 250.

Dopo che il relatore Giardina ha invitato la Commissione ad accogliere il testo trasmesso dalla Camera ed i senatori Fortunati e Lea Alcidi Rezza hanno ritirato i propri emendamenti, il senatore Piovano ribadisce la necessità che la nuova, annunciata disciplina sul raddoppio entri in vigore a scadenza ravvicinata; infine la Commissione approva la seconda parte del secondo comma nel testo trasmesso dalla Camera, e, nel suo complesso, l'intero secondo comma con le modifiche precedentemente introdotte.

Successivamente viene ripreso in esame il primo comma dell'articolo stesso, accantonato nella precedente seduta in attesa del parere della 5ª Commissione sull'emendamento, presentato dai senatori comunisti, tendente ad elevare i nuovi posti di professore universitario di ruolo a 1700, rispetto ai 1100 previsti nel testo della Camera.

Il Presidente comunica che la Commissione finanze e tesoro ha espresso parere contrario. Indi, non insistendo sul loro emendamento i senatori proponenti, la Commissione

ne approva il primo comma senza modificazioni.

Viene poi preso in esame il terzo comma, relativo ai nuovi posti di professore universitario da riservare alle facoltà che chiedono il concorso per discipline impartite con incarico ultranovenale.

Il senatore Monaldi ed il relatore chiedono ai senatori Lea Alcidi Rezza e Cassano di trasferire in sede di articolo 5 i due emendamenti da loro proposti al comma in esame, dato che tali emendamenti incidono nel merito della disciplina (contenuta appunto nell'articolo 5) dei concorsi riservati agli insegnamenti impartiti con i predetti incarichi.

I senatori Alcidi Rezza e Cassano acconsentono a tale spostamento. Il terzo comma è quindi approvato con due modifiche: la prima, suggerita dal ministro Gui, con riferimento ai predetti emendamenti, fa esplicito rinvio alla disciplina del successivo articolo 5 per la materia su accennata; con la seconda, di natura formale, vengono aggiunte, su proposta dei senatori Romano e Piovano, dopo le parole « alle facoltà », le parole « e scuole ».

Anche il quarto comma viene approvato con la modificazione formale testè indicata, dopo che la senatrice Alcidi Rezza ha acconsentito a ripresentare in sede di articolo 5 un emendamento allo stesso quarto comma da lei proposto, insieme con il senatore Trimarchi, in ordine alla ricordata materia degli incarichi ultranovenali.

La Commissione esamina poi il quinto comma. La senatrice Alcidi Rezza ritira l'emendamento, da lei presentato assieme al senatore Trimarchi, tendente a precisare come « statali » gli istituti di istruzione universitaria considerati nel comma, dopo che il relatore e il Ministro hanno dato assicurazioni in merito.

Quindi il senatore Fortunati illustra un emendamento sostitutivo dell'intero comma. Esso stabilisce che la ripartizione dei posti non riservati al raddoppiamento è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, e che la stessa è effettuata, tra le facoltà e scuole, con riferimento ai singoli corsi di laurea e di diploma, in conformità alle norme vigenti.

Dopo interventi del senatore Cassano, che propone un emendamento all'emendamento del senatore Fortunati, e del relatore Giardina, la Commissione stabilisce, per un maggiore approfondimento della materia, di rinviare l'esame del quinto comma e dei relativi emendamenti.

Il senatore Fortunati non insiste poi su un proprio emendamento tendente ad aggiungere, alla fine del sesto comma, le parole: « con riferimento ai singoli corsi di laurea e di diploma e con l'indicazione del numero degli esami obbligatoriamente previsto per i suddetti corsi »; ed il comma stesso viene approvato dalla Commissione nel testo trasmesso dalla Camera.

Il settimo comma è quindi approvato con un emendamento formale, dopo che la senatrice Alcidi Rezza ha ritirato un proprio emendamento, cui si sono dichiarati contrari il relatore ed il Ministro.

Sul problema dell'aggiornamento dei termini considerati nell'ottavo comma, riguardante la disponibilità dei posti di ruolo da istituirsi per l'anno accademico 1966-67, ha luogo un'ampia discussione.

La senatrice Alcidi Rezza illustra un emendamento formale, sostitutivo dell'ottavo comma, da lei presentato insieme col senatore Trimarchi.

A sua volta, il senatore Fortunati dà ragione di un emendamento, anch'esso sostitutivo dell'ottavo comma: esso stabilisce che, entro 30 giorni dall'assegnazione dei posti di professore universitario di ruolo per l'anno accademico 1966-67, le competenti autorità accademiche potranno adottare le determinazioni per l'assegnazione dei posti alle singole discipline e per le modalità della relativa copertura a decorrere dal 1° novembre 1967. Secondo lo stesso emendamento, inoltre, tale termine potrà essere anticipato nei casi in cui si intendano utilizzare i risultati dei concorsi universitari per i quali la validità della terna cessi anteriormente al 1° novembre 1967.

Il relatore illustra, da parte sua, un emendamento tendente ad aggiungere, dopo l'ottavo, un nuovo comma, il quale dispone che i termini per la presentazione delle richieste di apertura dei concorsi alle cattedre da istituirsi per l'anno accademico 1966-67, e

per i relativi bandi, siano rispettivamente prorogati al 15 aprile e al 15 maggio.

Infine il senatore Cassano, che si associa a quest'ultimo emendamento, propone di aggiungere un altro comma, nel quale si stabilisce che lo stesso termine valga anche nel caso in cui la cattedra venga assegnata per chiamata o per trasferimento.

Il ministro Gui si dichiara contrario all'emendamento sostitutivo dei senatori liberali, alla prima parte dell'emendamento del senatore Fortunati ed all'emendamento aggiuntivo del senatore Cassano; si dichiara invece favorevole all'emendamento del relatore.

Indi la Commissione approva la prima parte del comma ottavo nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati ed il comma aggiuntivo proposto dal relatore, dopo che i senatori Alcidi Rezza, Fortunati e Cassano hanno annunciato di non insistere sui propri emendamenti. La seconda parte del comma, che comprende le parole « agli altri fini giuridici ed economici i detti posti saranno utilizzabili a partire al 1° novembre 1967 », nonchè la seconda parte dell'emendamento Fortunati, sono invece accantonate.

Viene pertanto rinviata l'approvazione dell'articolo 1 nel suo insieme.

L'articolo 2 è approvato con un emendamento formale, proposto dai senatori Fortunati, Romano e Piovano, accolto dal Governo.

Senza modifiche è approvato quindi l'articolo 3, dopo che il relatore e la senatrice Alcidi Rezza hanno ritirato i loro emendamenti, entrambi attinenti alla disciplina delle pubblicazioni e dei relativi termini di presentazione da parte dei candidati a concorsi per cattedre universitarie.

È del pari ritirato un altro emendamento del relatore, tendente ad inserire, dopo l'articolo 3, un articolo aggiuntivo, relativo all'obbligo di presentare a ciascun componente della commissione per i predetti concorsi una serie delle pubblicazioni esibite.

Sull'articolo 4 si svolge un'ampia discussione. Vi prendono parte anzitutto il senatore Fortunati ed il senatore Stirati.

Il primo illustra un emendamento sostitutivo del primo comma: esso stabilisce che

possa essere proposto per la nomina in ruolo, anche in soprannumero, il professore incaricato che risulti compreso in una terna di vincitori di un concorso per cattedra universitaria non solo nella disciplina di cui abbia svolto il corso per incarico, come stabilisce il testo della Camera, ma anche in una disciplina che comprenda la stessa; e che, inoltre, la nomina sia proposta per le materie oggetto del concorso o per le materie insegnate per incarico.

Con un proprio emendamento allo stesso comma, il senatore Stirati propone, invece, che possa essere proposto per la nomina in ruolo anche il professore incaricato risultato maturo, all'unanimità, in un concorso a cattedra universitaria.

Quindi il senatore Monaldi, pur senza presentare un emendamento, invita la Commissione a prendere in considerazione anche i vincitori entrati in terne non più valide per decorso dei termini necessari per la chiamata, mentre esprime parere nettamente contrario all'emendamento del senatore Stirati.

Contrario all'emendamento Stirati ed alla proposta del senatore Monaldi si dichiara il senatore Cassano.

Infine, dopo altri interventi della senatrice Alcidi Rezza e del senatore Fortunati, il relatore Giardina si dichiara favorevole alla prima parte dell'emendamento Fortunati e contrario sia alla seconda parte di tale emendamento, sia alle altre proposte di modifica formulate nel corso della discussione.

Dopo che il ministro Gui si è associato all'avviso del relatore, ed i senatori Fortunati, Stirati e Monaldi hanno dichiarato di non insistere sulle loro proposte non condivise dal relatore e dal Governo, la Commissione approva l'articolo 4, in un testo modificato al primo comma con l'aggiunta, dopo le parole: « di cui abbia svolto il corso per incarico », delle altre: « o di disciplina che comprenda la stessa ».

Il seguito della discussione è quindi rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 11,40.